



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2015

COMUNE DI BITETTO

Verifica di non assoggettabilità a VAS.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Adotta la seguente determinazione:

omissis

DETERMINA

a) che il PUE del contesto CUE.1.1 relativo ad aree poste in questo Comune alla via Castore Giacomo, non comporta impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazione fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici e possa debba essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui all'art. 6 del R.R. n. 18/2013, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano.

1. Si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.
2. Siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse necessario l'espianto (avendo cura di scegliere il miglior periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto).
3. Sia garantito il comfort acustico interno alle residenze, attraverso opportune misure di mitigazione dell'inquinamento acustico prodotto dagli assi viari.
4. Si richiami la normativa vigente per le aree "soggette a tutela quali-quantitativa", con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di tutela delle Acque. Come già previsto nel PUE, si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili.
5. Nella fase di dimensionamento di tali opere si integri la progettazione in modo tale da colmare le carenze segnalate dal Servizio Tutela delle Acque relativamente alla verifica della compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste, ed in particolare si verifichi la compatibilità con la capacità depurativa dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato, in relazione all'intervento.

6. Relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminati, pavimentazione dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato.

7. Per le fasi di cantiere:

- Si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

- Ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- Nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento rifiuti;

- Per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- Prevedere inoltre l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;

b) Dare atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione della VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

c) che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente in materia di VAS: D.Lgs n. 152/2006; L.R. n. 44/2012; R.R. n. 18/2013; L.R. n. 4/2014;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo Comparto CUE.1.1 del Comune di Bitetto;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e degli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

d) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Tecnico in qualità di "autorità procedente" per il prosieguo dell'iter procedimentale del PUE in oggetto.

e) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore

Com.te PM Dott. Intranuovo Carmine.

Estratto della Determinazione Settore Polizia Municipale n. 594 del 10.12.2014 conforme all'originale.